



REPUBBLICA ITALIANA  
 In nome del Popolo Italiano  
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 QUARTA SEZIONE PENALE

34783-18

Composta da:

SALVATORE DOVERE	- Presidente -	Sent. n. sez. 429/2018
CARLA MENICHETTI		UP - 27/02/2018
ALESSANDRO RANALDI		R.G.N. 29094/2017
LOREDANA MICCICHE'	- Relatore -	
MARIAROSARIA BRUNO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)  
 (omissis) SRL

avverso la sentenza del 24/04/2012 della CORTE APPELLO di POTENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione ai fini penali.  
 Rigetto ai fini civili.

Per le parti civili e' presente l'avv. (omissis) del foro di Taranto anche in  
 sostituzione con delega orale dell'avv. (omissis) chiede l'inammissibilita'  
 o rigetto del ricorso deposita conclusioni, nota spese per entrambi gli avvocati e  
 deposita anche note d'udienza.

per la parte civile e' presente l'avv. (omissis) del foro di Taranto anche in  
 sostituzione dell'avv. (omissis) nomina a sostituto depositata in udienza chiede  
 il rigetto o inammissibilita' del ricorso e deposita conclusioni, nota spese per entrambi i

difensori.

Per il ricorrente <sup>(omissis)</sup> e' presente l'avv. (omissis) del foro di Taranto che sostituisce con delega orale anche l'avv. (omissis) ; chiede l'accoglimento del ricorso e rinuncia alla prescrizione.

Per il ricorrente <sup>(omissis)</sup> e' presente l'avv. (omissis) del foro di Roma che chiede l'accoglimento del ricorso.

A questo punto il Proc. Gen. chiede di modificare le sue conclusioni alla luce della rinuncia alla prescrizione da parte del ricorrente, nei termini seguenti: annullamento senza rinvio limitatamente alla omessa sospensione della pena con sua concessione. Rigetto nel resto.

Le parti ne prendono atto e rinunciano a prendere la parola.



## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Potenza, con sentenza del 24 aprile 2012, confermava la sentenza del Tribunale di Potenza dell'8 aprile 2009 con la quale (omissis) veniva condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i delitti p. e p. dagli artt. 40, cpv., 41, 81, c. 1, 423-bis, commi 1, 2, 3, 4, 449 in relazione al 423, cod.pen., e 163, d.lgs. 490/1999, per aver cagionato l'incendio di un bosco di alto fusto costituito prevalentemente da pini d'Aleppo, per un'estensione di circa 30 ettari, nonché di terreni pascolativi e seminativi per circa 10 ettari, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ed altresì l'incendio e la distruzione parziale o totale di beni mobili ed immobili, taluni facenti parte del condominio villaggio (omissis) (omissis) e del camping villaggio (omissis), altri appartenenti a privati cittadini, in qualità di amministratore unico della società (omissis) S.r.l., proprietaria dei terreni a monte del camping (omissis), comprendenti il campo di grano da cui si sviluppava l'incendio, nonché parte dell'area boschiva distrutta, perché ometteva per colpa di far predisporre le cosiddette precese e/o idonei viali parafuoco o comunque fasce di rispetto, così come previsto dall'art. 3, l. reg. Puglia n. 15/1997 e dagli artt. 4 e 5, d.P. Regione Puglia n. 302/2001.

Veniva concessa la non menzione della condanna. La pena veniva dichiarata interamente condonata in virtù dell'indulto concesso dalla legge 241/2006.

(omissis) veniva altresì condannato, in solido con il responsabile civile (omissis) S.r.l., al risarcimento dei danni materiali e morali sofferti dalle parti civili, da liquidarsi in sede civile, nonché al pagamento di provvisori immediatamente esecutive di euro 100.000,00 in favore del condominio villaggio (omissis), nonché di euro 50.000,00 ciascuno a favore di (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis).

Venivano assolti per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, cpv., cod.proc.pen., (omissis) e (omissis), coimputati dei medesimi reati, il primo quale amministratore unico della (omissis) S.r.l., società appaltatrice di servizi di pulizia e manutenzione delle strade provinciali, il secondo quale capo squadra della medesima società, per aver omesso di far eseguire ai propri dipendenti i lavori di pulizia e manutenzione dei bordi stradali entro il 15 giugno 2001, come invece sarebbe stato loro preciso dovere giuridico in forza del d.P. Regione Puglia 302/2001 e per aver disposto, o comunque non impedito, che le sterpaglie rimosse dagli operai venissero date alle fiamme sul posto, piuttosto che essere conferite in discarica.

2. Il fatto veniva accertato dai giudici di merito all'esito di una lunga e complessa istruttoria dibattimentale.

2.1. In data 25 giugno 2001, intorno alle ore 13.30-14.30, un violento incendio divampava in (omissis), dopo aver avuto origine all'interno del campo di grano già falciato di proprietà del (omissis) S.r.l., situato sul lato sud dell'intersezione fra la Strada Provinciale (omissis) e la Strada Comunale detta del (omissis), e privo, in violazione della normativa specifica, di precese o di viali tagliafuoco. Nel suo successivo sviluppo, l'incendio interessava svariati ettari di pineta e di sottobosco, per giungere fino al mare ed agli stabilimenti ivi esistenti, circondando di fatto le abitazioni del condominio (omissis), alimentato notevolmente dalle condizioni atmosferiche (forte vento da nord-ovest costante). Il fuoco, in particolare, si sviluppava lungo due versanti: in direzione del mare e dunque del condominio (omissis) (omissis) ed in direzione sud-est rispetto a quest'ultimo, ossia lungo il canale cosiddetto delle (omissis), anch'esso di proprietà del (omissis) S.r.l. ed anch'esso sprovvisto di fasce di sicurezza, posto a livello inferiore rispetto al terreno seminativo e dotato di ricco sottobosco, attaccando il quale le fiamme avevano potuto propagarsi rapidamente alle chiome degli alberi del bosco.

2.2. I giudici di primo grado, confermati in tale ricostruzione da quelli d'appello, sulla base del materiale probatorio, collocavano con certezza l'origine dell'incendio nel campo di grano di proprietà del (omissis) S.r.l., probabilmente a causa dell'operazione di bruciatura delle stoppie presenti al suo interno. Conseguentemente, non ritenevano provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale dei coimputati (omissis) e (omissis), i quali, secondo l'imputazione, avrebbero accantonato in almeno tre o quattro cumuli ai margini della SP le sterpaglie ed i residui dell'attività di pulitura della medesima strada, per poi procedere incautamente ed illecitamente alla loro bruciatura. Le fiamme, date le condizioni del vento di quel giorno, si sarebbero poi propagate al terreno seminativo del (omissis) S.r.l. e da qui, anche a causa dell'omissione di precese e viali tagliafuoco, ai terreni confinanti ed al bosco. Tuttavia i giudici ritenevano che, anche a voler concedere che i prevenuti avessero proceduto illecitamente alla bruciatura delle sterpaglie, tale operazione si sarebbe svolta, secondo diverse ed attendibili testimonianze, in orario mattutino e sul lato nord rispetto all'intersezione fra la SP e la strada del "(omissis)", dove nessun terreno è stato interessato dall'incendio, coerentemente con le condizioni atmosferiche e soprattutto con la direzione del vento.

2.3. Il (omissis), invece, veniva ritenuto responsabile in quanto, una volta appurata l'origine dell'incendio, appariva logicamente coerente che un idoneo viale paraifuoco,

privo di arbusti, cespugli o piante, tempestivamente diserbato, sarebbe stato in grado di arrestare le fiamme provenienti dal terreno seminativo, proprio perché in quel momento le stesse si propagavano, sia pure velocemente, radenti al terreno, o comunque sarebbe stato idoneo a rallentare la corsa delle fiamme e, con tutta probabilità, a consentire soccorsi ed interventi ben più efficaci. Venivano pertanto ritenuti integrati sia il nesso causale sia la colpa in capo all'imputato, il quale avrebbe dovuto munire i terreni delle idonee misure di salvaguardia, come previsto dalla normativa regionale di settore.

3. L'imputato (omissis) ed il responsabile civile (omissis) S.r.l. propongono, a mezzo dei propri difensori di fiducia, ricorso per cassazione, articolando svariati motivi, pressoché di identico contenuto, che possono pertanto essere esposti congiuntamente.

4. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 606, c. 1, lett. e), cod.proc.pen., mancanza di logica motivazione in ordine ai motivi di appello. In particolare, infatti, i giudici di merito non avrebbero motivato adeguatamente circa l'innescio dell'incendio, non essendovi prova né che esso abbia effettivamente avuto origine nel campo di grano del (omissis) S.r.l. né di quali ne siano state le modalità di formazione e propagazione. Tutti i testimoni, infatti, hanno potuto soltanto descrivere un incendio in corso, giammai il suo inizio, né sotto il profilo cronologico né sotto quello geografico. Le affermazioni che in questo senso si rinvergono nelle sentenze di merito sono quindi contraddittorie, dal momento che gli stessi giudici hanno ritenuto di non poter escludere a priori che le fiamme abbiano avuto un'origine dolosa né di poter con certezza provare che il 25 giugno 2001 fosse stato dato incarico a qualcuno di procedere alla bruciatura delle stoppie nel campo in questione.

5. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 606, c. 1, lett. b) e lett. e), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all'art. 40 cod.pen. e conseguente vizio della motivazione. L'accertamento controfattuale necessario per rinvenire la sussistenza del nesso di causalità omissiva, infatti, sarebbe stato compiuto in maniera solamente apparente ed astratta dai giudici di merito, che non avrebbero proceduto a verificare se, in concreto, la predisposizione delle cautele doverose omesse (precese e viali tagliafuoco) avrebbe impedito il verificarsi dell'evento in quel caso specifico. Peraltro, il responsabile civile sottolinea che la presenza delle precese risulta riconosciuta dalla sentenza del Tribunale civile di Taranto del 3 giugno 2008, n. 1589.

6. Con il terzo ed il quarto motivo, strettamente collegati, i ricorrenti lamentano, ex art. 606, c. 1, lett. b) e lett. e), cod.proc.pen., violazione di legge e conseguente vizio della motivazione in ordine alla corretta individuazione e ricostruzione della normativa cautelare applicabile al caso *de quo*, evidenziando una palese contraddizione, sul punto, fra le due sentenze di merito e dolendosi della violazione dell'art. 47, c. 3, cod.pen.

Il Tribunale, infatti, aveva condannato il (omissis) in quanto aveva omesso di predisporre i viali tagliafuoco di cui all'art. 5, d.P. Reg. Puglia 302/2001, e non già per la mancanza delle precese, imposte (oltre che da detto decreto) anche dalla l. reg. 15/1997, in quanto l'obbligo di realizzarle gravava unicamente sui proprietari e conduttori di terreni seminativi confinanti con le aree boschive qualora fosse loro intenzione praticare la bruciatura delle stoppie, circostanza che non poteva dirsi provata con certezza.

La Corte d'Appello, viceversa, individuava la violazione cautelare proprio nella mancata predisposizione delle precese ex l. reg. 15/1997, la quale, a detta dai giudici territoriali, aveva previsto lo specifico precetto a carico dei proprietari di aree boscate, anche indipendentemente dalla circostanza che avessero o meno deciso di dare fuoco alle stoppie, di tenere costantemente riservata una fascia protettiva. Il (omissis) S.r.l. era tenuta ad assolvere a detto precetto, soprattutto in virtù del fatto che era proprietaria sia del bosco delle (omissis) sia del terreno seminativo, le cui stoppie venivano date alle fiamme.

6.1. Chiarita tale contraddizione, i ricorrenti sostengono che non potesse applicarsi al caso che occupa la legge regionale del 1997, in quanto dettata al solo scopo di disciplinare l'attività di bruciatura delle stoppie, che è proprio l'attività che il Tribunale aveva escluso potesse addebitarsi all'imputato. Diverso discorso, invece, deve riservarsi all'obbligo, previsto dall'art. 5, d.P. Reg. 302/2001, di aprire, entro il 15 giugno 2001, idonei viali parafuoco. Tale obbligo, astrattamente, gravava sull'imputato, ma, concretamente, era da ritenersi assolutamente impossibile che il Polini potesse adempiervi, trattandosi di un evidente caso di inesigibilità della condotta. Ciò a causa del fatto che il decreto in questione era stato pubblicato nel BUR solamente il 7 giugno 2001, imponendo la realizzazione dei presidi entro il successivo 15 giugno, e l'evento si era verificato il 25 giugno. Inoltre, si sottolineava come la l. reg. 14/2001 (pubblicata sul BUR il 1 giugno 2001) prevedesse, all'art. 29, l'obbligo di specifica autorizzazione amministrativa per il taglio di boschi pubblici e privati di qualsiasi natura, e come il regolamento relativo a tale autorizzazione fosse stato emanato solamente dopo l'incendio, e specificamente con regolamento della Regione Puglia n. 1/2002, il quale prevedeva

peraltro sanzioni in caso di taglio di alberi non preceduto da apposita autorizzazione.

6.2. Conseguentemente, il ristretto lasso di tempo di vigenza del decreto permette di ritenere l'errore inevitabile dell'imputato, derivante dalla mancata conoscenza di un obbligo astrattamente conoscibile solo 18 giorni prima dell'evento. Trattandosi di errore su norma extrapenale, poi, integrerebbe un errore sul fatto, disciplinato dall'art. 47, c. 3, cod.pen., con esclusione di punibilità.

7. Il solo imputato deduce in aggiunta i seguenti tre motivi di ricorso.

8. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) e lett. e), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all'art. 603 cod.proc.pen. e conseguente mancanza della motivazione, per non avere il giudice d'appello proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, richiesta con i motivi di gravame, senza motivare assolutamente sul punto. Il ricorrente insiste nel ritenere insuperabile l'esigenza di uno specifico atto istruttorio (*sub specie* di perizia) che possa dare un'indicazione definitiva sull'innescò e la successiva evoluzione dell'incendio, colmando le lacune dell'originaria istruttoria.

9. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) e lett. e), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione agli artt. 423-449 cod.pen., e conseguente mancanza della motivazione. Il ricorrente sostiene, infatti, che non sia possibile contestare contemporaneamente il reato di cui all'art. 423-bis cod.pen. (incendio boschivo) con quello di incendio colposo semplice (derivante dal combinato disposto degli artt. 449 e 423 cod.pen.), in quanto il primo, quale fattispecie speciale, ricomprende il secondo, che infatti esclude espressamente, dal proprio ambito applicativo, le ipotesi di incendio boschivo colposo.

10. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) e lett. e), cod.proc.pen., violazione di legge e conseguente mancanza della motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza e della sospensione condizionale della pena.

11. L'imputato propone ritualmente tre nuovi motivi di ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia.

12. Con il primo motivo nuovo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. e), cod.proc.pen., difetto assoluto di motivazione in ordine alla prevedibilità

dell'evento. La norma cautelare che il giudice d'appello ha ritenuto violata – ossia quella di cui al d.P. Reg. 302/2001 – è definibile, infatti, come norma elastica, tale cioè da imporre al giudice la verifica puntuale della prevedibilità in concreto dell'evento verificatosi. Ebbene, partendo dal presupposto che il campo seminativo di proprietà del (omissis) S.r.l. sul quale eventualmente sarebbe stato innescato l'incendio non fosse stato adibito alla pratica della bruciatura delle stoppie, non sarebbero ravvisabili elementi giuridici idonei a sostenere che il (omissis) avesse potuto prevedere, e dunque evitare, il verificarsi dell'evento incendio, e della sua propagazione. Ciò a maggior ragione se si pone mente alla scansione temporale dell'entrata in vigore del predetto decreto ed agli adempimenti amministrativi necessari affinché la disciplina in esso prevista operasse a pieno regime.

13. Con il secondo motivo nuovo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. e), cod.proc.pen., difetto assoluto di motivazione in ordine all'accertamento causale tra condotta ed evento. Si insiste sul fatto che i giudici di merito non abbiano proceduto al doveroso accertamento controfattuale della causalità omissiva, ritenendo il nesso causale integrato per il sol fatto che i presidi normativamente dettati siano stati disattesi, senza considerare una serie di circostanze concrete (quali la presenza di un vicino focolaio, della discarica nei pressi del condominio (omissis), la portata dell'incendio che addirittura superava la barriera della strada provinciale) che avrebbero dovuto imporre un accertamento più accurato, alla luce del parametro della probabilità logica.

14. Con il terzo motivo nuovo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena poiché ritenuto soccombente rispetto al beneficio dell'indulto per il principio del *favor rei*. Alla luce dell'art. 183, c. 2, cod.pen. e dell'arresto delle Sezioni Unite n. 36837 del 15 luglio 2010, infatti, nel concorso fra cause di estinzione del reato e della pena prevalgono le prime, per il principio del *favor rei*. In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato tale principio con specifico riguardo al fatto che l'indulto non può concorrere con la sospensione condizionale, prevalendo questa seconda, avendo effetti più favorevoli per il reo. Peraltro, affinché l'indulto possa essere concesso è necessario che la pena sia suscettibile di esecuzione, cosa che non accade laddove la pena venga dichiarata condizionalmente sospesa. Ciononostante, ove non si verifichino le condizioni poste dall'art. 163 cod.pen. per l'estinzione del reato, nulla vieta al condannato di richiedere l'applicazione dell'indulto al giudice dell'esecuzione.

15. Con memoria ritualmente presentata a mezzo del proprio difensore di fiducia, le parti civili (omissis) , (omissis) ed (omissis) S.p.a. chiedono di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso dell'imputato, ritenendone infondati tutti i motivi.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono tutti infondati, e devono pertanto essere rigettati, ad esclusione di quello relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in luogo dell'indulto, che deve invece trovare accoglimento.

2. Giova partire dall'analisi delle doglianze relative all'accertamento del nesso causale ed al giudizio controfattuale.

2.1. Le censure elevate sul punto sono prive di pregio. Elemento assolutamente certo della ricostruzione fattuale, infatti, è proprio la circostanza che il fuoco abbia avuto origine nei terreni di proprietà del (omissis) S.r.l. Le due sentenze di merito offrono concorde motivazione in questo senso, alla luce delle molteplici testimonianze raccolte, analiticamente esaminate dai giudici di merito. Il tessuto motivazionale ( che, secondo i consolidati principi, costituisce un unico apparato argomentativo, trattandosi di "doppia conforme" ) è infatti esaustivo e privo di aporie di ordine logico, avendo la Corte territoriale, insieme al primo giudice, esaminato tutti gli aspetti della regiudicanda, offrendo una ricostruzione complessiva del tutto coerente con il materiale istruttorio acquisito, analizzato nella sua completezza. Le censure avanzate sul punto dai ricorrenti si limitano a proporre una mera ricostruzione alternativa dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.

2.3. Tanto premesso circa l'individuazione dell'origine dell'incendio, è conseguentemente infondata la doglianza difensiva relativa al giudizio controfattuale. Invero, i giudici di merito motivano diffusamente al riguardo, completando la valutazione circa il nesso causale, in ossequio ai consolidati principi di diritto espressi da questa Corte in relazione alla causalità omissiva. Secondo l'ormai noto orientamento Franzese, infatti, nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca

significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Sez. Un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, Rv. 222138; Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, Espenhahn ed altri, Rv. 261103).

2.4. I giudici di merito danno ampiamente conto del raggiunto alto grado di probabilità logica nella verifica dell'evento, effettuando un attento giudizio controfattuale. Il comportamento doveroso omesso – vale a dire, nel caso di specie, la predisposizione di fasce tagliafuoco o di precese – avrebbe infatti con alto grado di probabilità logica, sulla base di tutte le emergenze del caso concreto, evitato il verificarsi dell'evento, ossia la propagazione incontrollata dell'incendio. I presidi, se realizzati, sarebbero stati posti, infatti, al confine con il terreno seminativo, ossia in un punto in cui il fuoco doveva ritenersi ancora radente al livello del terreno, per il semplice motivo che sul campo non vi erano piante di medio o alto fusto. Solamente una volta superato il campo, infatti, il fuoco, aggredendo le chiome degli alberi presenti nei terreni boschivi limitrofi, si era sviluppato ed aveva potuto raggiungere il canale delle (omissis), ove, dato il nutrito sottobosco, si era poi alimentato fino a raggiungere una forza devastatrice. Ne consegue che la presenza di un idoneo viale parafuoco, privo di arbusti, cespugli o piante, tempestivamente diserbato, sarebbe stato in grado di arrestare le fiamme provenienti dal terreno seminativo, proprio perché in quel momento le stesse si propagavano, seppure rapidamente, radenti al terreno; o comunque sarebbe stato idoneo a rallentare la forza delle fiamme e, con tutta probabilità, a consentire soccorsi ed interventi ben più efficaci. Non deve infatti sottovalutarsi il fatto che le misure di salvaguardia omesse costituissero un presidio di evidente utilità anche in termini di rallentamento delle fiamme, e dunque di disponibilità di tempo e mezzi per affrontare le eventuali emergenze. È noto che, sempre secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, il nesso causale sussiste, secondo lo schema Franzese, non soltanto laddove l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, postulando il comportamento alternativo lecito, non avrebbe avuto luogo, ma anche ove avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (*ex multis*, Sez. Un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, Rv. 222138; Sez. 4, n. 9170 del 14 febbraio 2013, Maltese ed altro, Rv. 255397; Sez. 4, n. 40924 del 2 ottobre 2008, Catalano ed altri, Rv. 241335; Sez. 4, n. 43786 del 17 settembre 2010, Cozzini ed altro, Rv. 248943).

2.5. Ciò chiarito, deve ritenersi del tutto provata, nel caso di specie, la sussistenza del nesso causale, sia sotto il profilo del giudizio controfattuale, sia sotto quello dell'esclusione di decorsi causali alternativi. I giudici di merito, infatti, correttamente escludono la sussistenza di fattori causali esclusivi alternativi, capaci di interrompere il nesso causale. Non viene considerata tale l'eventuale bruciatura

di sterpaglie da parte della (omissis) S.r.l. . L'operazione di pulitura della strada poteva infatti essere con certezza collocata in orario e luogo del tutto diversi rispetto a quelli dell'incendio per cui è processo, vale a dire nella mattinata del 25 giugno e non nel primo pomeriggio e sul lato nord rispetto all'intersezione fra la SP e la strada del (omissis), dove nessun terreno è stato interessato dall'incendio, coerentemente con le condizioni atmosferiche e soprattutto con la direzione del vento. Né, tanto meno, viene considerata rilevante la pretesa mancanza dei medesimi presidi antincendio anche nella proprietà del condominio (omissis) , atteso che attorno al perimetro di quest'ultimo era presente una strada asfaltata larga circa 12 metri che di fatto costituiva una fascia tagliafuoco certamente idonea. Infine, si esclude – con argomentazione priva di aporie logiche - che il forte vento presente quel giorno avesse potuto inserirsi come condizione totalmente eccezionale, avendo solamente ingigantito, ma non già provocato, l'incendio, e potendosi quindi al massimo porre come condizione concausale.

2.6. In relazione alla colpa, inoltre, le argomentazioni delle sentenze di merito sul nesso causale permettono di ritenere accertata anche la prevedibilità dell'evento. Atteso infatti che l'univoca funzione delle misure antincendio era quella di prevenire eventi come quello per cui è processo, è evidente che fosse ampiamente prevedibile che dalla loro omissione potesse per l'appunto svilupparsi un incendio.

2.7. Alla luce di quanto sin qui esposto, è evidente l'infondatezza del motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione, in sede di appello, dell'istruttoria dibattimentale, volta allo svolgimento di una perizia che acclarasse con certezza le cause dell'incendio. La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, c. 1, lett. d), cod.proc.pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove la norma citata, attraverso il richiamo all'art. 495, c. 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. Un., n. 39746 del 23 marzo 2017, Rv. 270936; Sez. 4, n. 7444 del 17 gennaio 2013, Sciarra, Rv. 255152; Sez. 4, n. 4981 del 5 dicembre 2003, P.G. in proc. Ligresti ed altro, Rv. 229665). Legittimamente, quindi, la Corte distrettuale ha implicitamente respinto la relativa istanza, essendo pacifico che il giudice d'appello abbia l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, possa anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 11907 del 13 dicembre

2013, Coppola, Rv. 259893; Sez. 5, n. 15320 del 10 dicembre 2009, Pacini, Rv. 246859; Sez. 3, n. 24294 del 7 aprile 2010, Rv. 247872).

3. Devono essere rigettati i motivi di ricorso relativi all'applicazione della normativa regionale fondante l'addebito per colpa specifica. Occorre, al riguardo, operare una corretta ricostruzione del materiale normativo *de quo*, onde superare il contrasto fra le due sentenze di merito. La prima, infatti, ritiene che al caso di specie non possa essere applicata la legge regionale n. 15/1997 in relazione alle precese, ma solamente il d.P. Reg. 302/2001 con riferimento ai viali parafuoco. La sentenza di secondo grado, invece, afferma esattamente il contrario, ritenendo in particolare applicabile la l. reg. 15/1997.

3.1. L'art. 3, l. reg. Puglia n. 15/1997 (*Norme in materia di bruciatura delle stoppie*, oggi abrogata), prevedeva che la bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e comunque entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste, o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/ o confinanti (comma 1). In ogni caso gli enti o privati che siano proprietari o che siano conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, libera da piante e/ o arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola in cui si pratica l'accensione delle stoppie, larga almeno cinque metri (comma 2).

3.2. Il Tribunale riteneva che nel caso di specie non fossero presenti le condizioni di cui all'art. 3, c. 2, in quanto le precese avrebbero dovuto essere realizzate solamente laddove vi fosse l'intenzione di dare fuoco alle stoppie, circostanza non provata nel corso del processo. Viceversa, il giudice riteneva applicabili gli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 302/2001, che imponevano ai proprietari di aree boschive l'apertura e la manutenzione di idonei viali parafuoco entro il 15 giugno 2001, in particolare per le aree confinanti, fra gli altri, con terreni seminativi. Dal momento che i terreni – qualificabili come vere e proprie aree boschive – confinanti con il campo su cui si è innescato l'incendio sono sempre di proprietà del <sup>(omissis)</sup> S.r.l., l'obbligo di provvedere all'apertura dei viali tagliafuoco doveva dirsi assolutamente sussistente e non rispettato.

3.3. Dinanzi alle censure difensive, sollevate con i motivi di appello, relative alla mancanza di esigibilità in concreto del rispetto del d.P.R. 302, in quanto pubblicato sul BUR solamente in data 7 giugno 2001, non potendosene pretendere

l'applicazione entro il 25 giugno, data dell'incendio, la Corte distrettuale capovolgeva l'interpretazione del primo giudice e, considerata superflua la questione dell'esigibilità del decreto, riteneva invece applicabile la l. 15/1997. A parere del giudice d'appello, infatti, l'art. 3, c. 2 avrebbe dovuto applicarsi ai proprietari di aree boscate anche indipendentemente dalla circostanza che avessero o meno deciso di dare fuoco alle stoppie, soprattutto considerando che il medesimo soggetto – vale a dire il (omissis) S.r.l. – risultava proprietario di entrambe le aree, vale a dire il campo seminativo in cui si praticava la bruciatura delle stoppie e la confinante superficie boschiva.

4. La Corte ritiene di non potere superare il dato letterale della l. reg. 15/1997, ma considera, in ogni caso, applicabile al caso di specie il decreto n. 302/2001.

4.1. Dal tenore letterale dell'art. 3, c. 2, l. reg. Puglia n. 15/1997, risulta evidente come sia necessario – per la configurazione dell'obbligo ivi previsto di riservare adeguate fasce protettive tagliafuoco in capo ai proprietari di aree boschive – che sui terreni adibiti a coltura cerealicola confinanti si stia svolgendo effettivamente l'operazione di bruciatura delle stoppie. Il testo della disposizione è infatti chiaro, parlando di fasce protettive da realizzarsi "per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola in cui si pratica l'accensione delle stoppie", e non già nei quali si abbia la semplice intenzione di praticarla ovvero la si pratichi generalmente.

4.2. Tanto chiarito, nel caso di specie la disposizione in parola deve ritenersi non applicabile. Come argomentato nella prima sentenza, infatti, all'esito dell'attività istruttoria, non è stato possibile affermare con certezza che il fuoco si fosse originato proprio a causa dell'operazione di bruciatura delle stoppie. Pertanto, la motivazione della sentenza d'appello risulta sul punto contraddittoria. La Corte territoriale, infatti, pur dando conto del fatto che il fuoco si fosse necessariamente prodotto nel campo del (omissis) S.r.l., non adduce alcun elemento valido a sostenere che fosse in corso l'operazione di bruciatura delle stoppie ma, ciononostante, ritiene applicabile la legge regionale in discorso, dandone un'interpretazione che il Collegio, come detto, ritiene di non condividere.

4.3. Cionondimeno, questa Corte ritiene che il d.P.R. n. 302/2001 risulti invece applicabile al caso di specie, essendo infondato il motivo di ricorso relativo all'obiettiva impossibilità di adeguarsi alle prescrizioni in esso contenute per mancanza di tempo. I ricorrenti sostengono, tenuto conto che l'evento si è verificato il 25 giugno 2001, che vi fosse stata materiale ed obiettiva impossibilità di

rispettare il decreto, il quale, pubblicato sul Bollettino Regionale in data 7 giugno 2001, imponeva la realizzazione di idonei viali parafuoco entro il successivo 15 giugno. Ciò tanto più ove si consideri che l'art. 29 della legge regionale n. 14/2001 (*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001 - 2003*) imponeva l'obbligo di preventiva autorizzazione per il taglio di boschi di qualsiasi natura, e che il regolamento attuativo di tale obbligo era stato emanato solamente nel 2002. Tale doglianza è priva di fondamento. Alla data di commissione del delitto, vale a dire il 25 giugno 2001, il d.P.R. n. 302/2001 era in vigore già da 18 giorni, né sussiste alcun valido motivo per cui non avrebbe potuto essere rispettato, attesa l'estrema fattibilità degli adempimenti dallo stesso imposti. Del pari, privo di specifico riscontro e giustificazione è il richiamo all'obbligo di autorizzazione di cui alla l. reg. 14/2001. L'apertura di viali parafuoco non impone necessariamente operazioni di disboscamento, e comunque i ricorrenti nulla adducono a sostegno della propria tesi sotto questo profilo. Per rispettare l'obbligo di legge sarebbe bastato che il proprietario del fondo solcasse la linea di confine, senza dover tagliare alberi, operazione di agevole e rapida realizzazione.

4.4. Ne consegue che questo profilo di colpa specifica è correttamente addebitabile all'imputato, dal momento che l'adempimento richiesto era contenuto in un decreto vigente al momento del fatto e che si configurava come concretamente fattibile. Il breve lasso di tempo intercorso fra l'entrata in vigore del decreto e l'evento non può in nessun caso essere valorizzato per escludere la colpa dell'imputato. È necessario, al riguardo, chiarire che manifestamente inconferente è il richiamo, effettuato dai ricorrenti, alla previsione dell'errore su legge extrapenale integrante un errore sul fatto di cui all'art. 47, c. 3, cod.pen. La giurisprudenza, infatti, richiede, per l'applicabilità di tale disposizione, che l'errore scusabile, oltre che ad incidere sul fatto costituente reato, deve discendere dall'erronea interpretazione di una legge extrapenale e cioè deve cadere su una norma destinata esclusivamente a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, né richiamati, esplicitamente o implicitamente, dalla norma penale, in quanto tale legge, inserendosi nel precetto ad integrazione della fattispecie criminosa, concorre a formare l'obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l'errore che ricade su di essa non può avere efficacia scusante al pari dell'errore sulla legge penale vera e propria (Sez. 4, n. 14819 del 30 ottobre 2003, Tomassoni, Rv. 227875; Sez. 4, n. 14011 del 12 febbraio 2015, Bucca, Rv. 263013; Sez. 4, n. 37590 del 7 luglio 2010, P.G. in proc. Barba, Rv. 248404). Nel caso odierno l'errore ha riguardato una legge extrapenale integrante il requisito della colpa richiesto dalla fattispecie incriminatrice, per il tramite dell'art. 43, c. 3, cod.pen., e come tale ha integrato un errore sul precetto inescusabile. Secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, a seguito

della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale, secondo la quale l'ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l'autore dell'illecito, si deve ritenere che per il comune cittadino tale condizione sia sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d. "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una *culpa levis* nello svolgimento dell'indagine giuridica (Sez. Un., n. 8154 del 10 giugno 1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv. 197885). È dunque evidente che nel caso di specie, trattandosi di soggetto su cui gravava un particolare obbligo di informazione e di adeguamento rispetto alla normativa in materia agricola e boschiva, l'errore sul precetto non possa dirsi in nessun modo scusabile.

5. Appurata la sussistenza dell'addebito di colpa specifica, occorre tuttavia sottolineare come, ad ogni modo, residui altresì la contestazione per colpa generica. Il riferimento nell'imputazione alla colpa generica, infatti, anche se seguito dall'indicazione di un determinato, specifico profilo di colpa, evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicché questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata (Sez. 4, n. 27851 del 4 marzo 2004, Del Bono, Rv. 229071; Sez. 4, n. 35666 del 19 giugno 2007, Lanzellotti, Rv. 237469; Sez. 4, n. 38818 del 4 maggio 2005, De Bona, Rv. 232427). Come correttamente affermato dai giudici di merito, infatti, l'operazione che ha dato origine al fuoco veniva posta in essere, nel primo pomeriggio del 25 giugno 2001, in violazione delle più elementari regole di prudenza, atteso il forte vento da nord-ovest, la mancanza di precese e viali tagliafuoco (in violazione di precisi obblighi di legge) e la presenza nel canale delle (omissis) di un'autentica depressione piena zeppa di vegetazione anche secca.

6. Infondato è anche il motivo relativo al concorso formale fra gli artt. 449-423 e 423-bis cod.pen. Come noto, la fattispecie di incendio boschivo, di cui all'art. 423-bis cod.pen., risulta integrata dalla provocazione di un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree (Sez. 1, n. 41927 del 25 novembre 2015, Zanarotto, Rv. 268099), atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita (Sez. 1, n. 14209 del 4 marzo 2008, Di Girolamo, Rv. 239766; Sez. 1, n. 23411 del 24 marzo 2015, Grammatico, Rv. 263897). Pertanto, tale delitto si distingue dal reato di cui all'art. 423 cod.pen. solo

per l'oggetto (Sez. 1, n. 7332 del 28 gennaio 2008, Porcu, Rv. 239161), potendo la fattispecie di incendio semplice riguardare qualsiasi cosa infiammabile. Ciò chiarito, è fuori di dubbio che i due reati, quello di incendio boschivo ex art. 423-bis e quello di incendio ex art. 423 (richiamato, nell'ipotesi colposa, dall'art. 449) cod.pen., possano fra loro concorrere, anche qualora posti in essere con un'unica azione od omissione, potendosi dunque ritenere in concorso formale eterogeneo ai sensi dell'art. 81, c. 1, cod.pen.

7. Fondato è invece, come detto, il motivo aggiunto relativo alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena in luogo dell'indulto. A norma dell'art. 183, c. 2, cod.pen., infatti, nel concorso fra cause di estinzione del reato e della pena, prevalgono le prime, per il principio del *favor rei*. In applicazione di tale principio, le Sezioni Unite hanno affermato che con la sentenza di condanna non può essere contestualmente applicato l'indulto e disposta la sospensione condizionale della pena, in quanto quest'ultimo beneficio prevale sul primo (Sez. Un., n. 36837 del 15 luglio 2010, P.G. in proc. Bracco, Rv. 247940). Peraltro, il Supremo Collegio ha chiarito che, laddove non dovessero verificarsi le condizioni richieste dall'art. 163 cod.pen. per ottenere l'estinzione del reato, il condannato potrà sempre richiedere l'applicazione dell'indulto *in executivis*.

8. La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia erroneamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione alle condizioni di legge (Sez. 5, n. 44891 del 24 settembre 2015, Marchi, Rv. 265481; Sez. 5, n. 21049 del 18 dicembre 2003, Maurelli, Rv. 229233). Come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, infatti, la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. Un., n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831). Nel caso odierno, dal momento che il giudice di primo grado aveva ritenuto l'imputato meritevole del beneficio – salvo poi sostituirlo, erroneamente, con l'indulto – questa Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per applicare essa stessa, giusto il disposto dell'art. 620, c. 1, lett. l), cod.proc.pen., la sospensione condizionale della pena, previa eliminazione della statuizione relativa alla misura indulgenziale.

9. Infine, il Collegio, pur rilevato che il fatto per cui è processo, essendosi l'evento verificatosi in data 25 giugno 2001, risulti alla data odierna prescritto e che la non

inammissibilità del ricorso permetterebbe di conseguenza la dichiarazione di estinzione del reato (Sez. Un., 12602 del 17 dicembre 2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. Un., n. 23428 del 22 marzo 2005, Bracale, Rv. 231164), prende tuttavia atto dell'intervenuta rinuncia, da parte dell'imputato, alla prescrizione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ed il rigetto, per il resto, dei ricorsi.

**P.Q.M.**


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la dichiarazione di estinzione della pena per indulto, statuizione che elimina, e dispone la sospensione condizionale della pena.

Rigetta nel resto il ricorso del (omissis). Rigetta il ricorso del responsabile civile che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna entrambi i ricorrenti alla refusione delle spese nel presente giudizio di legittimità in favore delle parti civili (omissis) spa, (omissis), (omissis) che liquida in euro 3.500 oltre accessori come per legge, in favore della parte civile (omissis), che liquida in €.2.500,00, oltre accessori come per legge, ed altresì in favore della parte civile (omissis), che liquida in €.2500,00 oltre accessori come per legge, in favore della parte civile (omissis), che liquida in €.2.500,00, oltre accessori come per legge

Così deciso in Roma il 27 febbraio 2018

Il Consigliere estensore

Loredana Micciche



Il Presidente

Salvatore Dovere



Depositata in Cancelleria

Oggi. 23 LUG. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Corra